



COMUNE DI CASOLA VALSENIO

Provincia di Ravenna

SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA
SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA SINDACALE n. 7 / 2018

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE CONTENUTE IN BICCHIERI DI VETRO E IN BOTTIGLIE O CONFEZIONI DI VETRO ALLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO, ARTIGIANALI E DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE, DALLE ORE 18.00 DEL 23/04/2018 ALLE ORE 2.00 DEL 29 APRILE 2018

IL SINDACO

Rilevato che i festeggiamenti in programma dal 23/04/2018 al 29/04/2018 in occasione della tradizionale **"Festa di primavera"** prevedibilmente richiameranno un notevole afflusso di visitatori;

Atteso che in tali occasione si registra un incremento di bottiglie e bicchieri di vetro abbandonati al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, soprattutto nelle ore notturne, venendosi a creare, in caso di rottura, un pericolo per l'incolumità dei pedoni e del patrimonio pubblico e privato;

Considerato che episodi di euforia collettiva potrebbero degenerare e rischiare di arrecare danni a cose e persone, attraverso l'utilizzo di oggetti contundenti, come le bottiglie di vetro;

Viste le numerose lamentele pervenute, sull'argomento, dalla cittadinanza;

Ritenuto, per ragioni di ordine pubblico, di dover evitare possibili danni a cose e pericoli per la pubblica incolumità;

Visto l'art. 54 del Dlgs n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2011 e la preventiva comunicazione al Sig. Prefetto di Ravenna;

Visto l'art. 14-ter della L. 30/03/2001 n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcoorelati" così come modificato dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189 che introduce il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori;

Visto il D.lgs n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 41 del Regolamento di Polizia Urbana e per la convivenza civile approvato dal Consiglio dell'URF con delibera n. 6 del 30/03/2017;

Vista la presa d'atto della Prefettura di Ravenna assunta al prot. 1563 in data 19/04/2018 ;

ORDINA

1. E' vietata su tutto il territorio comunale per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, **dalle ore 18.00 del 23 aprile 2018 alle ore 2,00 del 29 aprile 2018, la vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro** da parte:

- A. delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea;
- B. dai circoli privati;
- C. delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande;
- D. delle attività di commercio di prodotti alimentari nelle serate di apertura straordinaria oltre le ore 22:00;
- E. degli operatori del commercio su area pubblica;
- F. ed in genere da tutte le forme speciali di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro;

2. di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in bicchieri di vetro solo:

- all'interno del locale;
- sulle proprie pertinenze esterne private;
- sulle pertinenze esterne su suolo pubblico come pedane e gazebi;

3. di esporre in modo visibile dal pubblico, mediante idonea cartellonistica, il presente divieto.

Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine.

DISPONE

Che la stessa sia trasmessa:

- al locale Comando dei Carabinieri;
- alle associazioni di categoria dei commercianti, degli artigiani maggiormente rappresentative.

La Polizia locale e le Forze dell'ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 del Regolamento delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali (Approvato con DCC n.ro 24 del 30.3.2004).

TRASMETTE

Copia della presente ordinanza al Sig. Prefetto di Ravenna, secondo quanto disposto dall'art. 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

20/04/2018

IL SINDACO
ISEPPI NICOLA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)